



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747  
[www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle) - posta certificata: [cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it) - posta elettronica: [cpempedocle@mit.gov.it](mailto:cpempedocle@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 44/2017**

*Svolgimento di esercitazioni militari presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG), posto tra la riva di levante del fiume Naro e loc. Punta Bianca (Comune di Agrigento), e nell'antistante tratto di mare - 1° quadrimestre 2018*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

**VISTE:** l'Ordinanza n. 2/2018 del 29/11/2017 e la nota n. MDE26346/0016573 del 30/11/2017 del Comando Militare Esercito Sicilia, che disciplinano lo svolgimento di esercitazioni militari con utilizzo di armi da fuoco portatili e di reparto presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG) per il 1° quadrimestre 2018;

**VISTA:** la nota n. MDE26346/0016571 del 30/11/2017 del Comando Militare Esercito Sicilia, relativa alla richiesta di emissione di Ordinanza dell'Autorità Marittima in occasione dello svolgimento di esercitazioni militari con utilizzo di armi da fuoco portatili e di reparto presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG) per il 1° quadrimestre 2018;

**VISTA:** la nota n. 55253 del 09/10/2017 del Comando Marittimo Sicilia, relativa alla richiesta di emissione di Ordinanza dell'Autorità Marittima;

**VISTO:** il "Regolamento del Poligono di Drasi" (ed. 2010);

**VISTO:** l'art. 332 del D. Lgs. 15/03/2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);

**RITENUTO:** necessario disciplinare il regolare svolgimento dell'attività, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;

**VISTI:** gli art. 17, 30, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione), e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15.02.1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

**VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico), che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici";

**RENDE NOTO:**

che nei periodi e negli orari di seguito indicati:

- 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 Gennaio 2018, dalle ore 8.00 alle 17.00;
- 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 Febbraio 2018, dalle ore 8.00 alle 17.00;
- 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Marzo 2018, dalle ore 8.00 alle 17.00;
- 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 Aprile 2018, dalle ore 8.00 alle 17.00;

presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG), posto tra la riva di levante del fiume Naro e loc. Punta Bianca (Comune di Agrigento), meglio evidenziato nella planimetria in ALL. 1 (parte integrante del presente provvedimento), e nell'antistante tratto di mare compreso tra le congiungenti i punti aventi coordinate:

- 37° 13' 13" N - 013° 38' 43" E;
- 37° 11' 36" N - 013° 39' 38" E;
- 37° 09' 21" N - 013° 37' 23" E;
- 37° 13' 35" N - 013° 35' 15" E;

meglio evidenziato nella carta nautica in ALL. 2 (parte integrante del presente provvedimento), avranno luogo esercitazioni militari con utilizzo di armi da fuoco portatili e di reparto;

## **ORDINA:**

### **Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)**

- 1.1** Per la durata delle attività sopra indicate è fatto divieto/obbligo a chiunque di:
- 1.1.1 divieto di navigazione, ancoraggio, transito, sosta, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 50 metri) e ogni altra attività di superficie e subacquea nell'area demaniale marittima lungo il tratto di costa incluso nel poligono di tiro fisso "DRASI" (AG), posto tra la riva di levante del fiume Naro e loc. Punta Bianca (Comune di Agrigento), meglio evidenziata nella planimetria in ALL. 1, nonché nel tratto di mare antistante, compreso tra le congiungenti i punti sopra indicati, meglio evidenziato nella carta nautica in ALL. 2;
  - 1.1.2 divieto di rimuovere o raccogliere, da terra o dal mare, proiettili ed ordigni inesplosi ed altri materiali esplosivi di qualsiasi genere, e di dare immediata segnalazione all'Autorità Marittima o di P.S. in caso di rinvenimento di tali materiali;
  - 1.1.3 prestare massima cautela e prudenza in prossimità delle aree interessate, e valutare l'eventuale adozione di misure e precauzioni aggiuntive, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
  - 1.1.4 attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Autorità Marittima e dagli operatori impegnati nelle esercitazioni militari.
- 1.2** Per la durata delle attività è fatto divieto al personale impegnato nelle esercitazioni militari di utilizzare materiale tossico o nocivo o altri strumenti che possano recare danno alle persone o inquinamento all'ambiente marino e costiero.

### **Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)**

- 2.1** I divieti di cui all'art. 1.1 non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizi di pronto soccorso ed emergenza che, per comprovata situazione di emergenza o pericolo, abbiano necessità di accedere all'area demaniale marittima o al tratto di mare interdetti. Al personale di cui al presente articolo è fatto obbligo di:
- 2.1.1 segnalare preventivamente al Direttore dell'esercitazione militare la propria presenza in prossimità delle aree interdette ed attendere la necessaria autorizzazione all'accesso, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli operatori;
  - 2.1.2 seguire un percorso sicuro suggerito dal Direttore dell'esercitazione militare e, comunque, procedere sempre a lento moto e con la massima cautela.
- 2.2** Per motivi di sicurezza, al personale di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo di segnalare preventivamente agli operatori la propria presenza nell'area interessata, e di prestare in ogni occasione massima cautela.

### **Art. 3 (Vigilanza)**

- 3.1** E' fatto obbligo ai Comandi ed enti utilizzatori ed al Direttore dell'esercitazione militare di provvedere, a fini di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, alla vigilanza presso il poligono di tiro ed al preventivo sgombero e controllo, sia a mare che a terra, dell'area interessata. E' fatta salva la possibilità, per la Guardia Costiera e le altre pubbliche amministrazioni, di assicurare se del caso il concorso di proprie unità navali alle attività di vigilanza, sgombero e controllo.
- 3.2** Nel tratto di mare interessato possono essere utilizzati se necessario, a fini di vigilanza, mezzi nautici dei Comandi ed enti utilizzatori, condotti da idoneo personale, muniti di apparato radio VHF/FM (con ascolto continuo sul canale 16 VHF o su altri canali in uso alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle e debitamente comunicati).
- 3.3** Ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela della pubblica incolumità, e per un maggior coordinamento tra il poligono di tiro, le unità navali adibite a servizio di vigilanza e la sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle, è fatto obbligo al Direttore dell'esercitazione militare di dotarsi di un apparato radio VHF/FM (con ascolto continuo sul canale 16 VHF o su altri canali in uso all'Autorità Marittima e debitamente comunicati). In caso di indisponibilità, avaria o emergenza dell'apparato radio VHF/FM, è fatto obbligo di veicolare ogni comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle tramite le utenze telefoniche dirette 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845 (attive 24 ore su 24).
- 3.4** E' fatto obbligo ai Comandi ed enti utilizzatori ed al Direttore dell'esercitazione militare di fornire tempestiva comunicazione di inizio e fine attività alle unità navali della Guardia Costiera o delle altre pubbliche amministrazioni adibite a servizio di vigilanza nel tratto di mare interdetto. In caso di indisponibilità di unità navali, è fatto obbligo di veicolare ogni comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle tramite le utenze telefoniche dirette evidenziate nell'art. 3.3.

### **Art. 4 (Norme sanzionatorie)**

- 4.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 4.1.1 art. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- 4.1.2 art. 336-360, 650-651, 658-660, 673 del Codice Penale;
- 4.1.3 ogni pertinente articolo del Nuovo Codice della Strada;
- 4.1.4 art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171;
- 4.1.5 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- 4.1.6 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
- 4.1.7 art. 140-142 del Codice Penale Militare di Pace.
- 4.2** I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

### **Art. 5 (Norme finali)**

- 5.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 5.1.1 pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 5.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 5.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:

- 5.2.1 amministrazioni comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili d'interesse;
- 5.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- 5.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
- 5.2.4 Comando Militare Autonomo Sicilia, cui è fatto obbligo di esporre la presente Ordinanza in luogo visibile presso l'area delle esercitazioni militari e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati;
- 5.3** La presente Ordinanza é trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".
- 5.4** Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Porto Empedocle, 21/12/2017**

**IL COMANDANTE  
Capitano di Fregata (CP)  
Filippo M. PARISI**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

# MONTE GRANDE

F° 271 IV S.E.



